

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione IV - C-I. Dott. Cirillo

RG [REDACTED]

* * *

COMPARSA DI RISPOSTA

CON APPELLO INCIDENTALE

NELL'INTERESSE DI [REDACTED]

Nel procedimento promosso da:

- [REDACTED] [REDACTED]

con l'Avv. [REDACTED]

- Parte appellante -

contro

- [REDACTED]

- Parte appellata -

* * *

[REDACTED] ["[REDACTED]"], società di diritto svedese, con sede in [REDACTED], in persona dei suoi legali rappresentanti *pro tempore* [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli Avv.ti Marco Frazzica [FRZMRC59B13A271N, marco.frazzica@cert.ordineavvocatimilano.it] e Silvia Doria [DROSLV71H67F205D, avvsilviadoria@milano.pecavvocati.it,] dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani di Milano [P. IVA 02152650152], in virtù di procura alle liti allegata, elettivamente domiciliata presso il loro studio in 00198 Roma, Via Vincenzo Bellini 24, dichiarando di voler ricevere comunicazioni di cancelleria al



numero di fax 0272554500 e/o ai succitato indirizzi di PEC,

si costituisce

nel giudizio di impugnazione promosso dal Sig. [REDACTED] ["Sig. [REDACTED]"] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 04.09.2020, n. 1193/2020 ["Sentenza"], a propria volta proponendo appello incidentale avverso la medesima, nella parte in cui il Giudice di prime cura ha erroneamente dichiarato una responsabilità di [REDACTED] per i vizi del coperchio filtro acqua mare del motore destro dell'imbarcazione utilizzata dal Sig. [REDACTED] ["Coperchio"], che avrebbero causato un danno al predetto.

I. In breve: il giudizio di primo grado e la Sentenza

1. Il primo grado di giudizio ha avuto ad oggetto l'accertamento di un presunto vizio del Coperchio della vaschetta del filtro di presa a mare posto sul motore destro dell'imbarcazione in utilizzo dal Sig. [REDACTED] di produzione [REDACTED].
2. A fronte di tale supposto vizio l'odierna Parte appellante lamentava di aver subito danni per Euro 19.324,05, nonché danni psicologici da liquidarsi in via equitativa.
3. Il Tribunale con la Sentenza qui appellata ha statuito la sussistenza del succitato vizio del Coperchio e una conseguente responsabilità del produttore [REDACTED], nonché un danno per il Sig. [REDACTED] respingendo, però, la domanda di liquidazione per mancanza di prova dell'effettivo esborso della somma richiesta da parte di quest'ultimo. Quanto al danno psicologico sempre preteso da controparte, il Tribunale ha parimenti respinto la domanda per mancanza di prova, anzitutto dell'*an.*

II. L'impugnazione proposta dal Sig. [REDACTED]: i due motivi di censura



della Sentenza

4. Con l'Atto di appello notificato a [REDACTED] nei termini di rito, il Sig. [REDACTED] ha impugnato la Sentenza nella parte in cui il Tribunale di Roma, pur accertando la sussistenza del vizio del succitato Coperchio filtro acqua mare del motore destro e pur accertando la sussistenza di un conseguente danno, non ha liquidato alcun importo, poiché le fatture prodotte in causa da controparte a supporto dello stesso non risultavano accompagnate dalle quietanze di pagamento. Dunque, non risultava provato l'effettivo intervento tecnico o, quantomeno, l'effettivo pagamento.

5. Delle 14 pagine dell'Atto di appello, le prime 9 sono dedicate alla riproduzione testuale dell'Atto di citazione di primo grado e delle parti della Sentenza che hanno dichiarato la assunta sussistenza del vizio al Coperchio. Solo nelle pagine 10-12, si rinvergono i motivi dell'impugnazione, circoscritti a due e segnatamente: (i) le mere fatture sarebbero idonee a provare l'esborso effettuato dal Sig. [REDACTED] (ii) il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere una CTU sul danno. Nessuna impugnazione è stata, invece, proposta avverso il diniego del riconoscimento di un danno psicologico sul quale è, quindi, sceso il giudicato.

6. Di seguito verranno esaminati i due motivi di censura, entrambi privi di pregio.

III. Il primo motivo di censura: le fatture sarebbero mezzi di prova idonei a provare il pagamento, quindi il danno.

7. La Sentenza così ha testualmente affermato: "... *In punto quantum, l'attore ha prodotto in atti solo le fatture redatte dalla Cantieristica Navale di [REDACTED]*



(...) che ... non risultano accompagnate da quietanza di pagamento, per cui tali prove documentali non possono ritenersi sufficienti e idonee a provare l'effettivo esborso effettuato dall'attore per la riparazione del danno alla propria imbarcazione (art. 2697) ... [enfasi aggiunta]. Il Tribunale ha così argomentato "... Al riguardo è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla se non è accompagnata da una quietanza o da una accettazione [cfr. Cassazione civile sez. VI sentenza 12.02.2018 n. 3293; Cass 20.07.2015 n. 15176; cass. 19.07.2011 n. 15832) ...".

8. Con riferimento alla mancanza di prova dell'effettivo esborso, controparte censura la Sentenza sotto differenti profili, nessuno dei quali coglie nel segno.
9. Il Sig. ██████ afferma, anzitutto, che la Sentenza sarebbe contraddittoria laddove il Tribunale, da un lato, ha riconosciuto come sussistente il danno e la responsabilità di ██████ [cfr. Atto di appello, pag. 10], ma, dall'altro, non ha liquidato il relativo *quantum*. La censura è onestamente un fuor d'opera in quanto ben può sussistere l'accertamento dell'*an* di un danno, senza che poi vi sia una sua liquidazione, proprio per mancanza di prova del pagamento. Il percorso motivazionale del Tribunale è, quindi, esente da contraddizione.
10. Controparte sostiene medesima contraddittorietà della Sentenza anche laddove il Tribunale avrebbe confermato la "... *congruità degli interventi riparatori effettuati ...*" [cfr. Atto di appello, pag. 11], negando però la liquidazione dei relativi importi.
11. Sul punto si osserva che, in realtà, il Tribunale non ha affatto affermato la *congruità* degli interventi tecnici, statuendo invece che le fatture prodotte dal Sig. ██████ recavano "... *la corretta descrizione dei lavori asseritamente svolti e*



quantificati in modo preciso, in modo tale da consentire un dettagliato controllo sulla determinazione dell'entità del danno ..." [enfasi aggiunta]. Dunque, il Giudice di prime cure ha affermato che gli interventi erano sì dettagliati anche negli importi, riferendosi però ai lavori addirittura come "asseritamente svolti".

12. Sul punto, è importante rilevare che [REDACTED], sin dalla sua costituzione in giudizio [cfr. Comparsa di costituzione, parag. 35, fascicolo di primo grado], evidenziava che "... Salvo errore di lettura, la documentazione agli atti è unicamente costituita da preventivi e da non comprensibili fatture aventi come oggetto "acconto preventivo+integrazione preventivo". Non è, quindi, dato capire se e in quali termini il Signor [REDACTED] abbia affrontato simili esborsi, ...". Nonostante simile contestazione immediatamente sollevata dalla società scrivente, il Sig. [REDACTED] anziché premurarsi di produrre la prova dei pagamenti di dette fatture e preventivi, con la memoria istruttoria sollecitava il supporto di una consulenza tecnica per la "... valutazione dei danni subiti dall'imbarcazione ... e per la quantificazione della spesa da sostenere per il ripristino ..." [cfr. pag. 4 memoria ex art. 183.6 n. 2) cpc Parte attrice]. Nemmeno con la memoria di replica, parte avversa produceva prova dei pagamenti.

13. Controparte cerca, poi, sostegno alle proprie censure nelle prove testimoniali, affermando che l'efficacia probatoria delle fatture in punto di *quantum* del danno e del pagamento, sarebbe stata confermata dalla testimonianza della Sig.ra [REDACTED] che "... ha effettuato le riparazioni e ha emesso le fatture relative ..." e ancora "... la teste [REDACTED] ha riconosciuto come veritiere tali fatture e tanto basterebbe ..." [cfr. Atto di appello, pag. 11]. A dire di controparte, quanto dichiarato dalla teste [REDACTED] unitamente alle fatture prodotte "... costituiscono ... prova piena dei danni patiti dal Sig. [REDACTED] ..." [cfr. Atto di appello, pag. 11 enfasi aggiunta].



14. Non solo tale ultima affermazione è inconferente, attenendo alla prova dell'*an* non già del *quantum* qui in discussione, ma è altresì opportuno soffermarsi sulle deposizioni della stessa teste [REDACTED] che a dire di controparte avrebbe supportato le sue ragioni. La teste ha dichiarato sulla maggior parte dei capitoli, di nulla sapere.
15. Peraltro, a confutazione di tutte le difese avversarie circa la sussistenza della prova del *quantum* una volta provato l'*an* mediante la produzione di fatture, è sufficiente rammentare il più che consolidato principio giurisprudenziale, correttamente riportato anche dal Giudice di prime cure.
16. La fattura e ancor più il preventivo non costituiscono prova del danno se non sono accompagnati da quietanza. La produzione in giudizio delle fatture relative ai lavori di riparazione effettuati non è sufficiente a dimostrare il danno patito dal possessore del bene e la sola esibizione del documento contabile non assolve all'onere probatorio previsto all'art 2697 c.c. Il richiedente la liquidazione del danno deve provare i fatti che sono a fondamento della propria pretesa di pagamento e la mera allegazione delle fatture non ne costituisce prova. L'effettivo pagamento della fattura va dimostrato allegando la copia del bonifico o la copia dell'assegno con il quale si è corrisposto il dovuto.
17. In proposito, in primo grado il Sig. [REDACTED] ha depositato in causa: (i) i Doc.ti 8-10 che null'altro sono se non meri preventivi di spesa, dunque ininfluenti ai fini della quantificazione dell'esborso eventualmente effettuato da controparte; (ii) i Doc.ti 11 – 14 che rappresentano, invece, fatture così dettagliate: il Doc. 11 è fattura dell'importo di Euro 1.000 con annotazione "*pagato con bonifico*"; il Doc. 12 è fattura dell'importo di Euro 2.000 con annotazione "*pagato*"; il Doc. 13 è fattura dell'importo di Euro 1.000 con annotazione "*pagato*"; il Doc. 14 è fattura dell'importo di Euro 5.760 in cui addirittura non compare alcuna annotazione circa



il pagamento. Pertanto, l'importo complessivo riportato nelle fatture prodotte in causa ammonta tutt'al più a complessivi Euro 9.760 e non certo ad Euro 19.324,05, richiesti da controparte.

18. Dunque, non solo le fatture di controparte non sono idonee a provare il *quantum* del risarcimento, ma addirittura su una di esse nemmeno compare la scritta "*pagato*", a prescindere dalla veridicità di tale affermazione.

19. Il motivo di appello in esame non è, dunque, meritevole di accoglimento.

IV. Secondo motivo di censura: mancata ammissione di CTU per la quantificazione del danno

20. Controparte si duole del fatto che il Tribunale, ritenendo che "... *le fatture non fossero probanti ...*, doveva ... *dispo[rre]* ..." una CTU, come da sua reiterata richiesta [cfr. Atto d'appello, pag. 12]. A dire di controparte la Sentenza sarebbe contraddittoria sul punto poiché da un lato "...*riconosce la congruità delle lavorazioni indicate nella fattura ...*" ma dall'altro non liquida il *quantum*.

21. Ancora una volta si evidenzia che nessuna contraddizione sussiste nel riconoscere l'esistenza di un danno, senza liquidarlo per mancanza di prova.

22. Una CTU non avrebbe certamente fornito la prova mancante nel giudizio circa l'effettivo pagamento da parte del Sig. ████████ degli importi esposti nei documenti contabili.

23. In realtà, il tentativo di controparte è quello di generare confusione tra il piano probatorio dell'*an* del danno con quello della sua quantificazione e successiva dimostrazione del pagamento. Ciò che la Sentenza ha chiaramente affermato è la mancanza di prova dell'esborso da parte del Sig. ████████ che avrebbe dato origine al diritto alla liquidazione del danno.



24. Sarebbe stato estremamente semplice per il Sig. [REDACTED] dopo l'esplicita contestazione di [REDACTED] avanzata immediatamente con la costituzione in giudizio, depositare con le memorie successive la prova dell'avvenuto pagamento dei documenti contabili, ma così non è accaduto e non può certamente lamentare tale sua mancanza, giustificandosi con la mancata ammissione di una CTU.

V. L'impugnazione incidentale [REDACTED]: errata applicazione di norme di diritto e omesso esame di documenti. I fatti di causa

25. La necessità dell'appello incidentale oggi proposto da [REDACTED], nasce dalla proposizione dell'appello principale del sig. [REDACTED]. Se, infatti, la Sentenza venisse riformata nella parte relativa alla liquidazione del danno, come richiesto da controparte, avendo il Giudice di prime cure erroneamente accertato la responsabilità di [REDACTED] nella causazione del danno, questa sarebbe condannata al relativo pagamento.

26. Di talché con il presente atto [REDACTED] propone impugnazione della Sentenza nelle parti in cui viene affermato che:

- *"... la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore ..."*.
- Simile affermazione viene avanzata dopo aver correttamente affermato che al caso in esame si applica la disciplina di cui all'art 2043 CC e non il Codice del Consumo. Non avendo controparte proposto impugnazione, su tale punto è sceso il giudicato;
- *"... appare provata la riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel coperchio del motore destro, Devesi, dunque, affermare che il bene in quesitone non risulta essere conforme agli standard minimo di*



sicurezza previsti per legge non rientrando nello spettro del c.d. rischio tollerato ...". Simile affermazione viene avanzata senza aver valutato le cause della rottura del Coperchio.

27. Il Tribunale non ha ritenuto necessaria la prova della colpa di [REDACTED] nella rottura del Coperchio, affermando una responsabilità presunta/oggettiva del produttore, dopo aver contraddittoriamente dichiarato l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2043 CC.

28. La Sentenza va censurata sotto il profilo della erronea applicazione di norme di diritto, nonché sotto il profilo del mancato esame di documenti e di fatti del giudizio.

29. Di seguito si ripercorrono brevemente i fatti.

30. In data 08.03.2014 il Signor [REDACTED] utilizzatore dell'Imbarcazione, avente sei anni di vita, durante la navigazione da Civitavecchia verso Porto Ercole, "... *notav[a] un evidente rallentamento dell'unità ...*" e "... *apriv[a] il vano motore notando che la sentina era allagata di circa 40 cm ...*" [cfr. Doc. 3 Attore]. Successivamente a tale evento, venivano effettuati sopralluoghi e prove a mare alla presenza del Signor [REDACTED] del Capo Officina dell'Officina [REDACTED] - [REDACTED] - del Signor [REDACTED] e dell'Ing. [REDACTED] consulente nominato dall'Attore ai fini della liquidazione del danno da parte di una non meglio nota Assicurazione [cfr. Doc. 7 avversario, fascicolo di primo grado].

31. A seguito di tali sopralluoghi venivano redatti i verbali di cui ai Doc.ti 4 e 5 avversari, non in contraddittorio con [REDACTED], da cui si evince che il flusso della perdita d'acqua dal Coperchio del filtro della presa a mare urtando sulla cinghia dell'alternatore e sulla pompa acqua del motore, schizzava copiosamente diffondendo l'acqua di mare per tutto l'ambiente circostante.



32. In prime cure ██████ osservava, anzitutto, che controparte nulla aveva provato circa la manutenzione periodica nel corso dei 6 anni precedenti il sinistro che il Sig. ██████ avrebbe dovuto effettuare sul motore e sulle sue componenti. Senza tale prova, nessuna responsabilità poteva essere imputata alla casa costruttrice per un presunto difetto di costruzione/progettazione che si sarebbe manifestato dopo 6 anni di utilizzo del prodotto, senza che mai si fosse verificato alcun precedente problema sul componente in esame.
33. ██████ evidenziava che il motore, e conseguentemente ogni suo componente compreso il tappo in esame, devono essere soggetti a costanti verifiche e controlli, come chiaramente indicato nel Manuale Istruzioni 7747987. Tali controlli devono essere svolti, a seconda della tipologia e della frequenza, da un tecnico o dallo stesso proprietario/utilizzatore dell'imbarcazione [cfr. Doc. 2, fascicolo di primo grado]. In particolare, alla pag. 63 del predetto Manuale, venivano riportati i controlli che dovevano essere effettuati giornalmente o ogni 14 giorni dall'utilizzatore stesso dell'imbarcazione.
34. Scorrendo la lista delle verifiche da effettuarsi ogni due settimane, compariva "*Filtro dell'acqua di mare. Pulire*". Per eseguire tale pulizia era necessario "... *svitare il coperchio e rimuovere la piastra ...*" [cfr. Doc. 2, pagg. 76, 77] e successivamente riavvitare il tappo del filtro. Il Coperchio in esame è, quindi, soggetto a svariati cicli di svitamento ed avvitemento da parte dell'utilizzatore ed è conseguentemente di tutta evidenza come quest'ultimo non solo fosse responsabile della corretta procedura di avvitemento e svitamento, ma fosse anche il soggetto che deve avvedersi di eventuali rotture/malfunzionamenti.
35. Dopo 6 anni di continue aperture e chiusure, la rottura del dispositivo –



null'altro che un tappo di plastica - non poteva certamente imputarsi ad un suo difetto di produzione/progettazione, bensì unicamente ad una sua eventuale usura forse dovuta ad un errato avvvitamento/svitamento che poteva aver determinato la deformazione del componente stesso.

36. Per far comprendere la "facilità" dell'operazione, [REDACTED] evidenziava il costo unitario di tale Coperchio, nell'importo di soli Euro 40,00 [cfr. Doc. 7, fascicolo di primo grado].

37. Soprattutto, smentendo la tesi avversaria di difetto di costruzione/progettazione, veniva dimostrato che mai nessuna campagna di richiamo era stata fatta su tale componente. Il teste Signor Flavio Nardelli nel corso della testimonianza affermava che "... non vi è stata mai alcuna campagna di richiamo di questi componenti [ndr dei coperchi filtro acqua mare] ..." come risultava "... dal portale informatico della [REDACTED]" [cfr. Doc. 6].

38. [REDACTED] evidenziava, altresì, che in letteratura erano state individuate svariate cause di rottura del coperchio ma nessuna imputabile al costruttore. Tutte erano riconducibili a fattori esterni, quale l'otturazione o un surriscaldamento del circuito acqua di mare, tali da comportare una alterazione delle proprietà del materiale plastico del tappo.

39. La Sentenza ha attribuito credito ai Doc.ti 4 e 5 avversari, supportati dalle relative prove testimoniali, affermando che controparte "... ha dimostrato l'esistenza dei vizi lamentati... ha fornito la prova dell'esistenza dell'imperfezione materiale del coperchio ... tale da incidere sulla sicurezza e quindi sulla sua utilizzabilità con il passare del tempo ...".

40. Certamente l'allagamento del vano motore è avvenuto per la rottura del



Coperchio in esame, ma il Tribunale non ha ritenuto di accertare le cause, a fronte della “famosa” responsabilità oggettiva o comunque presunta del costruttore. Sarebbe stato sufficiente che il Giudice di prime cure si soffermasse sulla produzione avversaria – segnatamente il Doc. 7 - per avvedersi che la rottura derivava invero da cause esterne, segnatamente dal surriscaldamento del motore dovuto ad una sua ostruzione. Nel citato documento – una perizia redatta in favore del Sig. [REDACTED] e, si assume, destinata alla sua Assicurazione - si legge, infatti “ ... non si tratta di vizio occulto, ma di surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese di mare (impianto acqua-mare) che ne ha causato l'espulsione per sovrappressione del tappo di tenuta capillare dell'impianto filtro acqua-mare ...” [cfr. Doc. 7 avversario, fascicolo di primo grado].

41. Si vedano in dettaglio le censure avanzate da [REDACTED].

VI. Primo motivo di impugnazione incidentale. Errata applicazione dell'art 2043 C.C.: non c'è inversione dell'onere della prova e la colpa di [REDACTED] non deve affatto considerarsi presunta.

42. Il Tribunale ha testualmente affermato che “... *Va rilevato che dall'impostazione della domanda attorea emerge, con tutta evidenza, che l'inquadramento normativo cui l'attore riferisce riguarda la responsabilità aquiliana ex art 2043 cod. civ. ...*”. Sino a qui il Giudice di prime cure ha, quindi, seguito la difesa di [REDACTED] che non riteneva applicabile il Codice del Consumo al caso in esame [cfr. Comparsa di costituzione, paragr. 17]. Controparte non ha



avanzato censura sul punto che, dunque, è passato in giudicato.

43. Il Tribunale ha, poi, proseguito correttamente affermando che “... *la disciplina applicabile (art 2043 cc) comporta che il danneggiato ... ha l'onere di dimostrare la colpa del produttore nella realizzazione del difetto del bene ...*”. Improvvisamente, però, il percorso motivazionale del primo Giudice cure vira affermando che “... *In particolare va precisato che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, poiché prescinde dalla colpevolezza del produttore. Una volta che il soggetto danneggiato abbia fornito tale prova [ndr il collegamento causale tra difetto e danno], si trasferisce sul prodotto l'onere di dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre cause di esclusione della responsabilità ...*”.

44. Esclusa l'applicazione del Codice del Consumo e ritenuto applicabile l'art 2043 C.C. certamente il giudice ha gravemente errato sostenendo che trattandosi di produttore, la colpa si presume e deve essere questi a provare l'assenza di vizi a lui non imputabili. Onestamente non è dato capire quale sia il principio giuridico su cui si fonda simile affermazione, se non una confusione tra le norme di diritto.

45. L'art. 2043 C.C. afferma che il danneggiato deve dare dimostrazione del fatto doloso o colposo della controparte, dovendo altresì dimostrare la riconducibilità alla stessa del danno. Così non è accaduto nel caso in esame in cui il Tribunale, come si vedrà nel seguente capitolo, avendo affermato una responsabilità presunta di [REDACTED] [REDACTED] non ha ritenuto di accertare le cause della rottura del Coperchio, in realtà unicamente imputabili al Sig. [REDACTED] o a cause esterne ma comunque non certamente al produttore, essendo stata determinata dalla sovrappressione dell'acqua di mare sul tappo di tenuta del filtro acqua-mare a causa di una sua ostruzione.



46. La Sentenza dovrà quindi essere riformata, applicando correttamente la disposizione normativa in esame e ponendo l'intero onere probatorio in capo al Sig. [REDACTED] dunque la prova della riferibilità del vizio del Coperchio al costruttore, nonché la prova dell'elemento soggettivo della colpa di questi.

VII. Secondo Motivo di impugnazione incidentale. Omesso esame di documenti

47. Come evidenziato in primo grado, i sopralluoghi sull'Imbarcazione in utilizzo del Sig. [REDACTED] avvenivano senza il contraddittorio di [REDACTED] che nel giudizio si è vista opporre i Doc.ti 4 e 5, non avendo nemmeno avuto la possibilità di un esame tecnico del motore e del relativo Coperchio.

48. Pur avendo [REDACTED] specificato che si doveva indagare sulla causa della rottura del Coperchio, il Tribunale – come sopra visto - ha semplicisticamente liquidato il punto con l'attribuzione di detta causa, per presunzione, ad un vizio di produzione, dunque ad una responsabilità presunta di [REDACTED].

49. Lo stesso Doc. 5 avversario citato nella Sentenza riportava che “... *l'ingresso di acqua ... è dipeso della difettosità di un coperchio ...*” ma non ha individuato la causa di tale difettosità. Il termine “*difettosità*” utilizzato dall'Officina non voleva certamente evocare il significato giuridico di “prodotto difettoso” relativo alla Responsabilità del Produttore, ma più banalmente significava che l'acqua era entrata per la rottura del coperchio, senza che venisse avanzata alcuna causa o ipotesi di origine di tale rottura/difettosità.

50. L'accertamento delle cause della rottura sarebbe stato estremamente semplice sol leggendo attentamente gli atti e le produzioni documentali di causa. Infatti, lo



stesso consulente di parte del Sigg. ██████ Ing. Alex Vieri, sentito pure come teste, redigeva la perizia depositata quale Doc. 7 da controparte stessa in cui si leggeva “... *i danni riportati all'apparato motore rientrano nel fattore K delle condizioni di polizza ma non nel fattore K-30% in quanto non si tratta di vizio occulto, ma di surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese di mare (impianto acqua-mare) che ne ha causato l'espulsione per sovrappressione del tappo di tenuta capillare dell'impianto filtro acqua-mare ...*” [cfr. Doc. 7 controparte pag. 10, fascicolo di primo grado].

51. Simile dichiarazione tecnica proveniente dal consulente di controparte confermava la tesi di ██████, cioè a dire che il Coperchio non era difettoso, ma a sua volta aveva subito danni a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento; ostruzione certamente determinata da fattori esterni non verificati, tali da determinare una pressione eccessiva del circuito acqua di mare che ha comportato una alterazione delle proprietà del materiale plastico del Coperchio, causandone una deformazione e la conseguente fuoriuscita di acqua.

52. Dunque, la testimonianza del predetto Ing. Alex Vieri, addirittura testualmente riportata in Sentenza, è del tutto irrilevante ai fini di un accertamento della difettosità del prodotto per vizio di costruzione.

53. Agli atti, dunque, v'è un documento prodotto da controparte a sé avverso perché dimostra che l'origine del difetto del Coperchio è unicamente da individuarsi, in una ostruzione dell'impianto di raffreddamento riconducibile a fattori esterni, quali l'ingresso nel circuito di acqua di mare di alghe o fango o buste di plastica o altro materiale in grado di creare l'ostruzione. Simile “difetto” non era certamente un vizio di costruzione, considerando che come tale sarebbe certamente stato un



vizio occulto per sei anni, ma che lo stesso Ing. Vieri ha escluso come ipotesi nella sua perizia.

54. Dunque, la Sentenza andrà riformata nella parte in cui imputa la responsabilità del danno al Coperchio in capo a [REDACTED]

Tutto ciò premesso, [REDACTED] come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello adita così

GIUDICARE

In via principale

- respingere l'impugnazione avversaria per i motivi di cui alle difese

In via di appello incidentale

- riformare la Sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. [REDACTED] pubblicata in data 04.09.2020 nella parte in cui dichiara che, ex art. 2043 C.C., la colpa del produttore si presume e v'è inversione dell'onere della prova che genera una presunzione di responsabilità dei vizi della cosa in capo a questi; e conseguentemente

- riformare la Sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. [REDACTED] pubblicata in data 04.09.2020 nella parte in cui dichiara la responsabilità di [REDACTED] per la difettosità del Coperchio del filtro della presa a mare del motore destro, conseguentemente riformando la parte della Sentenza in cui, nel dispositivo, essa rigetta la domanda promossa dal Sig. [REDACTED] contro [REDACTED], con l'atto introduttivo del giudizio limitatamente al



quantum.

In via di subordine

- respingere l'appello principale formulato dal Sig. [REDACTED] avverso la Sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. [REDACTED], pubblicata in data 04.09.2020, perché infondato in fatto e in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare la Sentenza.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria

in caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, da intendersi preceduti dall'espressione "VERO CHE", segnatamente

- B) *Il manuale di Istruzioni 7747987 che si rammostra [cfr. Doc. 2], alla pag. 63 riporta i controlli che devono essere effettuati giornalmente o ogni 14 giorni dall'utilizzatore dell'imbarcazione, tra cui compare la verifica "Filtro dell'acqua di mare. Pulire";*
- C) *Al fine di eseguire la pulizia di cui al capitolo precedente, nel manuale [REDACTED] viene dichiarato che è necessario "... svitare il coperchio e rimuovere la piastra ...", come da Doc. 2 pagg. 76, 77 che si rammostra, e successivamente riavvitare il tappo del filtro;*
- D) *Il coperchio del motore di cui al capitolo precedente aveva un costo di circa Euro 40,00=, come da Doc.ti 6 e 7 che si rammostrano.*

Si indica come teste: [REDACTED] c/o [REDACTED]

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Si produce, oltre alla procura alle liti:



- 1) Atto di citazione in appello come notificato;
- 2) Copia autentica della Sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. [REDACTED]
pubblicata in data 04.09.2020;
- 3) Fascicolo di parte di primo grado.

* * *

Si dichiara che, a fronte della Comparsa di risposta con Appello incidentale, il valore della presente causa è rimasto invariato [nello scaglione da € 5.200,00 e fino a € 26.000,00], pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 355,50.

* * *

Milano, Roma 21 maggio 2021

Avv. Marco Frazzica

Avv. Silvia Doria

